

REGOLAMENTO

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Chiavari istituisce la "Mostra Mercato dell'Antiquariato", per lo sviluppo dell'attività commerciale degli operatori partecipanti alla manifestazione e per la promozione socio-culturale e turistica della Città.

Art. 2 - Localizzazione e date di svolgimento

1. La "Mostra Mercato dell'Antiquariato" ha per oggetto l'esposizione per la vendita al dettaglio di cose antiche ed usate di qualsiasi genere, come meglio specificato al successivo art. 15.

2. La "Mostra Mercato dell'Antiquariato" si svolge in Chiavari la seconda domenica ed il sabato che la precede di ogni mese, nelle aree di circolazione di seguito indicate - suscettibili di integrazioni e/o modificazioni stabilite con motivato atto del Sindaco - di norma dalle ore 07.30 alle ore 20.00 di ciascuna giornata, salvo esplicita deroga, per motivi di pubblico interesse, da parte del Sindaco:

- Via Martiri della Liberazione
- Via Vittorio Veneto (compreso il tratto iniziale di C.so Dante, sino ad inizio Piazza Roma)
- Via Rivarola
- Via delle Vecchie Mura (lato monte)
- Via San Giovanni
- Via dei Gandolfi (nel tratto da Via Martiri Liberazione a Piazza Verdi)
- Via Grimaldi
- Via dei Casaretto
- Piazza della Torre (nello spazio antistante il "Mercato del pesce")
- Piazza Matteotti (nello spazio antistante il monumento a G. Garibaldi)

3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o spostare la manifestazione per motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse, dandone diretta comunicazione agli interessati ovvero, qualora la manifestazione fosse affidata in gestione a terzi, tramite l'ente gestore, con preavviso di almeno 30 giorni, senza che gli espositori possano opporsi o vantare diritti a qualunque titolo.

Art. 3 - Gestione

1. L'Amministrazione può affidare la gestione della manifestazione a terzi ed, in particolare, ad associazioni, formalmente costituite e senza scopo di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 4 - Assegnazione spazi - Aveni diritto

1. Gli appositi spazi ("posteggi"), delle dimensioni di ml. 2 x ml. 6, sono assegnati prioritariamente agli operatori in possesso delle autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche per "tabelle non alimentari" (antiquariato e cose usate), nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica e secondo l'ordine risultante dalla "graduatoria annuale" predisposta dal competente Ufficio del Comune sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al protocollo comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ovvero, in subordine, della "graduatoria mensile" predisposta dal medesimo Ufficio comunale.

Ai fini della predisposizione di dette graduatorie e relativamente alla valutazione delle presenze degli operatori sul mercato, sono tenute in considerazione quelle riferite all'anno precedente, comprovate dagli attestati di presenza.

2. Successivamente, gli spazi sono assegnati ai titolari di autorizzazione al commercio in sede fissa, che possono richiedere l'autorizzazione temporanea per le tabelle merceologiche indicate al comma precedente.)

Art. 5 - Assegnazione spazi - Durata

1. L'assegnazione del "posteggio" agli aventi diritto, come risultanti dalle graduatorie di cui al precedente art. 4, ha durata annuale, rinnovabile di anno in anno, con richiesta di conferma entro e non oltre 31 ottobre dell'anno precedente.

2. Qualora l'assegnatario non risulti presente durante l'anno per 3 edizioni, verrà a decadere il diritto di occupazione dell'area a lui destinata.

Lo spazio verrà assegnato ad un nuovo operatore secondo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1.

Art. 6 - Occupazione spazi

1. Ciascun operatore deve occupare il "posteggio" ad esso assegnato entro e non oltre le ore 7.30 del giorno stabilito.

2. Qualora lo stesso non occupi la propria area entro l'ora suindicata, viene considerato assente.

3. In caso di rifiuto del "posteggio" assegnato, l'operatore decade dal diritto all'assegnazione di diverso spazio.

4. I "posteggi" lasciati liberi sono assegnati sulla base delle graduatorie predisposte dal Comune ovvero - in caso di esaurimento della "graduatoria annuale" ed altresì della "graduatoria mensile" - ai richiedenti presenti alla *spunta*, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 7 - Onere economico

1. A carico di ciascun assegnatario di "posteggio" è posto un onere fisso - da corrispondersi all'atto dell'assegnazione del posteggio e determinato sulla base delle spese da sostenersi per l'organizzazione della manifestazione, dell'importo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti - da versarsi al Comune o, in caso di affidamento della manifestazione a terzi, al soggetto gestore.

Art. 8 - Cessione spazio assegnato

1. E' fatto espresso divieto all'assegnatario del "posteggio" di cedere, a qualsiasi titolo, lo stesso ad altro operatore.

2. In caso di assoluta e comprovata necessità, l'operatore può farsi sostituire da un dipendente o da un collaboratore familiare. In tale caso, i sostituti operano in nome e per conto del sostituito, senza per questo poter vantare, ovvero, acquisire diritti sull'area in parola.

3. E' obbligo per l'operatore, ovvero, nella fattispecie sopra individuata, per il sostituito, essere sempre in possesso della documentazione comprovante:

- a) l'assegnazione dell'area
- b) l'identità e la regolarità della rappresentanza.

Art. 9 - Divieti

1. E' assolutamente vietato, durante la manifestazione:

a) mettere in vendita ed esporre oggetti e mobili di materiale la cui fabbricazione non abbia una anzianità almeno trentennale e comunque merce diversa da quella prevista al successivo art. 15;

b) occupare spazi al di fuori dell'area assegnata ed inibire il passaggio tra un banco e l'altro.

Art. 10

1. Gli espositori sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione - ovvero dall'eventuale ente gestore - anche durante la manifestazione .

Art. 11 - Responsabilità

1. Il Comune e l'eventuale gestore della manifestazione s'intendono manlevati da ogni responsabilità inerente:

- a) la custodia e la provenienza degli oggetti posti in vendita da ogni singolo operatore;
- b) il mancato rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria;
- c) ogni danno che l'espositore dovesse provocare, a qualsiasi titolo, a terzi;
- d) ogni danno che l'espositore dovesse subire in quanto provocato, a qualsiasi titolo, da terzi.;
- e) la regolarità delle attrezzature o di quant'altro utilizzato dall'operatore nel corso della manifestazione, anche con riferimento ai profili inerenti la sicurezza, l'igiene, ecc.;
- f) il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme di utilizzo dell'impianto elettrico.

Art. 12 - Obblighi

1. Nell'esposizione dei banchi è fatto obbligo di osservare l'allineamento, le distanze tra banchi o tavoli ed il fronte di esposizione o di vendita che, per ragioni di ordine organizzativo o per agevolare il flusso del pubblico, sono contrassegnati oppure prestabiliti.

2. La tenda copri banco deve essere sistemata ad una altezza tale da non creare pericoli od ostacoli sia per i passanti che per gli eventuali automezzi in transito.

3. I pali di sostegno devono essere aderenti ai banchi. E' vietato configgere nel suolo chiodi, anelli e simili.

4. L'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a preservare l'integrità del suolo pubblico e provvedere, durante ed al termine della manifestazione, alla pulizia del proprio spazio di vendita e dell'area circostante.

5. Gli oggetti o la merce esposta, come pure le attrezzature, devono rimanere entro i limiti segnati, con divieto di costruire barriere che limitino la visibilità delle vetrine esterne di altre attività od ostruiscano passi carrai o porte di accesso alle civili abitazioni.

6. Nelle zone interessate dalla manifestazione è vietato utilizzare idrogeno ed introdurre bombole di gas non inerte.

7. Nel caso di mancata ottemperanza a quanto sopra disposto, l' Amministrazione si riserva di assumere le opportune iniziative inibitorie e sanzionatorie.

Art. 13 - Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione alla manifestazione e l'assegnazione del relativo spazio è subordinata:

- a) alla sottoscrizione nonché alla piena accettazione, da parte di ogni singolo partecipante, del presente Regolamento;
- b) al pagamento dell'onere economico di cui al precedente art. 7.

Art. 14 - Esclusione

1. Non sono ammessi al mercatino o, se già ammessi, potrà loro essere revocata la concessione per l'occupazione del posteggio, gli operatori che per la natura o la qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercatino stesso.

Art. 15 - Merce

1. Gli oggetti posti in esposizione, oltre che antichi od usati, possono consistere altresì in curiosità appartenenti al passato, anche se recente, od in oggetti legati alla tradizione ed al buon tempo andato. E' fatto pertanto divieto, pena la revoca dell'assegnazione del "posteggio", di vendere oggetti nuovi anche se trattasi di riproduzione di oggetti antichi, di fabbricazione moderna anche se artigianale, oggetti etnici, stoffe nuove, videocassette, carte telefoniche, dipinti, stampe o libri nuovi, ad eccezione dei volumi che trattano di antiquariato.

2. Alla manifestazione possono partecipare - purchè in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa - anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

3. A detti operatori è riservata apposita area, da individuarsi in relazione al numero dei partecipanti alla manifestazione.

4. E' fatto divieto di esporre e vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi.

5. Ogni partecipante è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce esposta.

6. La mancata osservanza di quanto ai precedenti commi del presente articolo produce l'immediato allontanamento dal mercatino senza dar diritto ad alcun rimborso delle spese

di posteggio, salva l'applicazione da parte della Polizia Municipale delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16

Per quanto non espressamente stabilito e previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento, anche sanzionatorie, vigenti in materia.